



CAMERA PENALE DI COSENZA
"AVVOCATO FAUSTO GULLO"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Cosenza, 06 luglio 2018

Sigg.ri Presidente e Consiglieri
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Oggetto: osservazioni riguardanti i Corsi di formazione per l'accesso alla professione forense.

Peri Presidente e Consiglieri;

riteniamo opportuno condividere le osservazioni -riguardanti i Corsi di formazione per l'accesso alla formazione forense- che abbiamo trasmesso, tramite la Scuola territoriale distrettuale di Catanzaro, all'Unione delle Camere Penali Italiane ed al Consiglio Nazionale Forense.

Siamo certi di continuare, in questo modo, un proficuo interscambio di idee ed ideali che sta ingenerando, sempre più, nel nostro Foro, in tutti i Colleghi ed in particolare nei più giovani, vivace entusiasmo culturale.

Per una stima sincera.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale



CAMERA PENALE DI COSENZA
"AVVOCATO FAUSTO GULLO"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Osservazioni" riguardanti i Corsi di formazione per l'accesso alla professione forense.

E' improrogabile la necessità di individuare una linea comune per i criteri cui improntare l'offerta formativa in vista del prossimo esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, così come novellato dai recenti interventi normativi di settore.

Non ci si attarderà sul desolante silenzio di un alquanto approssimativo legislatore che, nel riconsegnare le prove di valutazione, si è limitato a prevedere, pur lasciando inalterata la tipologia degli schemi di svolgimento, sempre incentrandola sulla dicotomia pareri/atto, che non sarà più possibile avvalersi dei codici col compendio della giurisprudenza.

Non lo si farà per il semplice motivo che ai giovani aspiranti avvocati che ci si rivolgono importa poco o nulla, di fronte a tale decisivo cambiamento che li riguarda tanto da vicino, delle ragioni che hanno spinto a questa piuttosto che ad un'altra riforma, o pseudo-tale. A loro interessa piuttosto, e ne hanno ben donde, di essere messi nelle più adeguate condizioni per affrontarlo: *il cambiamento*.

Ma una cosa ci si sente di poter dire, oltre che ai giovani futuri colleghi, anche agli Amici del Foro penale di Catanzaro che si occupano di formazione, e ciò soltanto in ragione della modesta e faticosa esperienza che pure da questa parte si è maturata nel e sul campo: e cioè che il tirocinio professionale, in questa nuova e composita realtà di pratica legale ed approfondimento scientifico insieme, privilegerà infine, in seduta d'esame, coloro i quali avranno svolto seriamente e regolarmente tanto l'una quanto l'altro.

Se ci si dovrà infatti affidare ai lasciti in memoria di quello che si è praticato ed analizzato, avendo come bussola, nello sconfinato pelago degli istituti di diritto

penale sostanziale e processuale, solamente i codici puri ed incontaminati da qualsivoglia ipotesi interpretativa; per gli avventurieri dell'ultima ora, magari discreti maneggioni della penna e dunque in grado di articolare un ragionamento efficace intorno alla massima giurisprudenziale di riferimento prontamente reperibile, non ci sarà più spazio: con i codici asciutti resteranno all'asciutto.

Ed allora è il caso per chi si prepara ed anche per chi prepara - o almeno ci prova a farlo - di guardare con ansia e sospetto a questa nuova modalità di espletamento della prova scritta d'esame? Ci si è persuasi di no.

L'ansia e il sospetto dovrebbero derivare invece da quei criteri selettivi che di selezione ne fanno in verità ben poca, se una buona parte della materia sulla quale dovrà appuntarsi poi la valutazione è già bell'e pronta su di uno spesso volume di chiavi interpretative ai problemi posti dalle norme e dagli istituti da analizzare.

Ci si è spesi inoltre in questa ulteriore riflessione: se nella elaborazione di un tema d'esame occorre ispirarsi ad un'esperienza nella quale un avvocato potrebbe concretamente imbattersi nel corso della sua attività, con quel Tizio di turno, nel caso del parere, proprio dinanzi a sé ed al quale va detto che cosa gli sta capitando e quello che potrebbe ancora capitargli, fatte salve le opportune misure difensive che si deve essere in grado di approntare nello specifico caso che lo riguarda; è giusto e corretto attendersi che a questo consulto il professionista arrivi ben ferrato e che all'esito fornisca i propri consigli professionali senza l'ausilio di questo o di quel codice commentato?

Da altro e simmetrico punto di vista: è ingiusto e scorretto che Tizio, terminato quel consulto, durante il quale il sedicente professionista anziché dare spiegazioni le abbia tutto il tempo disperatamente cercate in un codice, e proprio con l'assistito al suo cospetto, vada a cercarsene un altro di difensore?

Parrebbe dunque a chi legge, a questo punto, che chi scrive abbia compreso, infine approvandole, le ragioni sottese alla scelta del legislatore di impedire l'uso dei codici annotati dalla giurisprudenza alla prova scritta dell'esame di avvocato.

E chi legge non sbaglierebbe se quella prova fosse una ed una sola, nel campo giuridico che si è praticato e scientificamente approfondito, ed avesse ad oggetto un parere.

Ci si spiega: nell'unica forma in cui ci si sente in qualche misura meno incerti, e che è propria dell'abito che ci contraddistingue, pur essendo al limite del paradosso che si possa riuscire a fornirne, di spiegazioni, col porre delle domande ovvero col

richiederne, di spiegazioni: ma in quale modo un giovane che fa pratica in uno studio che si occupa esclusivamente di penale potrà sviluppare un parere di civile senza l'ausilio nemmeno del corrispondente codice commentato? L'ho riportata pari pari a come la dicono oggi i futuri nostri colleghi che si accingono al nuovo esame.

Potrebbe tuttavia obiettarsi che l'approfondimento scientifico rimedierebbe al vulnus lasciato dall'indirizzo specifico della pratica. Pertanto, per un verso supporterebbe lo studio teorico, per l'altro quello pratico. Ma non dovrebbero essi tendere, concorrendo, nella stessa direzione?

L'idea sottesa al cosiddetto affiancamento al tirocinio vecchio stile dei corsi di formazione professionale non è quella di potenziare e non di dilatare, col rischio ben più che concreto di vanificarlo, il patrimonio conoscitivo del futuro avvocato nel settore da egli prescelto?

In buona sostanza, questa nuova modalità d'esame mette a nudo una questione atavica connessa alla nostra professione: quella della specializzazione.

Con l'atto, invece, chi ha pensato che da questo lato si sia incondizionatamente d'accordo con le nuove regole di cui si sta discorrendo, è completamente fuori strada. Sempre in costanza del fatto che le prove non devono far altro che simulare ciò che potrebbe accadere in un dato procedimento, appare incomprensibile e addirittura illogico che si pretenda, in una manciata di ore e con a fianco solo un codice non commentato, la redazione di un atto per la cui produzione, nell'ambito di qualsivoglia segmento procedimentale, è la stessa legge a concedere un termine di giorni: e a quale scopo se non a quello di consentire al difensore di documentarsi al meglio per sostenere le ragioni a tutela della posizione del proprio assistito in una fase ulteriore?

Con un esempio si confida di essere ancora più netti: anche di fronte ad una motivazione contestuale al dispositivo, è previsto un congruo termine di quindici giorni per la proposizione del più frequente atto richiesto nelle tracce d'esame. Che cosa ne fa il solerte difensore di questo termine?

Ma la premura condivisa dai Colleghi di Catanzaro che ci si sono rivolti era un'altra; e si è invece inesorabilmente caduti nel tranello che pure si era intravisto in premessa: quello di stigmatizzare le criticità del nuovo regime per la prova scritta d'esame; che di nuovo ha solo e lapidariamente la messa al bando dei codici commentati, con appunto le criticità di cui si è scritto.

La premura di tutti è: che indicazioni possono fornirsi ai futuri aspiranti avvocati?

Ci si prova.

Dall'esperienza di questi anni accanto a taluno di loro, qualche dato lo si è dedotto; e lo si riassume, rispetto al parere, in questi termini.

Questa particolare forma di quesito presenta tre costanti; una più rilevante delle altre, nello svolgimento della traccia, a seconda del peso specifico che ciascuna di esse ha o deve avere in rapporto a quelle con cui invariabilmente concorre. Ecco perché si è preferito usare per esse la denominazione di: *campi di difficoltà*.

Il primo concerne le norme e gli istituti di cui la traccia propone l'analisi. E' quel campo che fino a ieri lasciava più tranquilli gli esaminandi perché, attenendo ai cenni che brevemente occorre fare in ordine ai fenomeni giuridici richiamati, era sufficiente operare una sintesi ragionata dei pronunciati giurisprudenziali a corredo delle norme in esame.

Ed oggi?

Oggi si consiglia, di fronte alla posta necessità della disamina di una fattispecie specifica di reato, di seguire tre precise direttrici operative, la prima delle quali è percorribile capitalizzando al massimo quello che si ha a disposizione: un codice fatto solo di norme, ma con le norme pure di partizioni secondo libri, titoli e capi, quelle suddivisioni cioè che consentono, sistematicamente, l'identificazione del bene obiettivato anche in quella estrema cinta di protezione rappresentata dal diritto penale; in uno con la ragione per la quale in un ordinamento giuridico come il nostro si è inteso e s'intende reagire con la più invasiva fra le sanzioni irrogabili.

Le altre due direttrici non possono che essere quelle nel senso della esplicazione dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico della fattispecie in esame.

E trattandosi di quegli istituti per così dire trasversali, tipo il concorso, il tentativo, le cause di giustificazione, il reato circostanziato? La ratio, sempre la ratio.

Il secondo campo di difficoltà, per essere il campo di difficoltà più ostico, in qualunque forma si presenti la traccia, è bene renderlo con un'immagine metaforica, meglio in grado di imprimersi nella metodologia di approccio ad una traccia di esame: come un abito su misura, è necessario che la norma vesta perfettamente il fatto, né troppo largo o abbondante di inutile stoffa, né troppo stretto a lasciare scoperto una parte del corpo, o peggio di una foggia e in un taglio diversi da quelli richiesti.

L'ultimo campo di difficoltà, quello verso cui sono abitualmente e naturalmente più sensibili, se non proprio terrorizzati, coloro che praticano le aule di civile, nel giorno

della prova di penale, e le aule di penale, in quello della prova di civile, riguarda le fantomatiche strategie difensive da approntare nel caso concreto.

Su questo terreno, è fin troppo evidente l'urgenza della già ventilata questione relativa alla specializzazione. Se ad essa ci si è finora opposti con il nobile ma alquanto antiquato adagio secondo cui *l'avvocato deve sapere un po' di tutto*, oggi, con l'ombra anzi lo spettro incombente della responsabilità professionale, sarebbe saggio superarla con quello *o si sa o è meglio lasciar stare*; e non solo per chi si è chiamati ad assistere, ma per sé stessi.

Parola d'ordine in questi casi per gli esaminandi: limitarsi al minimo sindacale, consapevoli che non è questa la parte che conta del parere; anche se il parere, nella parte che conta, deve spingere inevitabilmente nella direzione di quella pur stringata soluzione procedimentale.

Sull'atto - ma si legga appello -, in considerazione dell'ampia premessa già fatta, non si ha che da ri-consigliare l'analisi delle norme e dei fatti così come nel parere, con la particolarità in questo caso che una loro disamina già esiste ed è proposta in traccia con la sentenza da impugnare. Ora, questo punto di vista reca sempre una zona d'ombra - altrimenti non farebbe traccia -; ed è essa che va posta in risalto, utilizzando una specifica forma, resa ancora più specifica dopo la riforma Orlando con la modifica dell'articolo 581 c.p.p.

Sarà utile ricordare che tutto quello che può concorrere alla riforma di una sentenza deve essere analiticamente riportato nell'atto; e ciò a pena d'inammissibilità.

Che della sentenza vanno indicati i capi, da collegarsi alle imputazioni sulle quali è intervenuta la sentenza; e nei capi, i punti oggetto di specifica doglianza; e con i punti, le ragioni di diritto e in fatto per cui si ritengono non condivisibili le argomentazioni e le conclusioni fondanti il titolo impugnato; e tra i punti, tutti quelli relativi alla prova; fermo restando che se ci sono richieste relative a mezzi istruttori mai esperiti, esse vanno inoltrate autonomamente; ed infine che un punto del gravame, se ve ne è motivo di proposizione, deve essere riservato al trattamento sanzionatorio.

Non si è in grado di aggiungere altro se non che le preoccupazioni, da oggi, dovranno assillare non solo la schiera dei candidati all'esame di avvocato targato 2018 e seguenti, ma pure tutt'intera la variegata compagine dei commissari in fase di designazione, specie nel reparto difensori.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale